Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 1° OTTOBRE 1964:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Concorso per esami a settanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Concorso per titoli a dieci posti di bollatore usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Concorso per esami a dieci posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

(6993 a 6998)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 1° OTTOBRE 1964:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1964, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale e dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7593)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 896.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Amandola (Ascoli Piceno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Amandola (distretto notarile di Ascoli Piceno);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Viste le deliberazioni dei comuni di Amandola, Comunanza, Montefortino e Montemonaco;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Amandola è soppresso.

Gli atti del predetto archivio, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno; gli atti notarili, ricevuti dai notai cessati anteriormente al 31 dicembre 1863, dovranno invece versarsi al competente Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 807.

Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente dela Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, si svolgono normalmente in due sessioni annuali, rispettivamente tenute nei mesi di maggio e novembre.

Per la prima applicazione della legge, possono essere indette, previa intesa tra il Commissario del Governo, il presidente della Corte di appello di Trento e il comandante del Corpo d'armata di Bolzano, sessioni straordinarie di esame.

Art. 2.

In ciascuna sessione sono indetti sei distinti esami: uno per il personale direttivo delle varie Amministrazioni, uno per i magistrati e il personale direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, uno per gli ufficiali, uno per il personale non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, uno per i sottufficiali ed il rimanente personale militare ed uno per il restante personale.

Gli esami per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario sono indetti dal presidente della Corte d'appello di Trento, quelli per il rimanente personale dal Commissario del Governo.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2 della legge, per ogni sessione saranno costituite sei Commissioni esaminatrici ma, in relazione al numero dei candidati, può farsi luogo alla costituzione di più Commissioni per ciascuna delle suindicate categorie.

Art. 4.

Le sedi delle prove di esame, scritte e orali, sono stabilite dall'autorità competente ad indire gli esami, a seconda delle necessità.

Art. 5.

I docenti universitari e i professori di scuole secondarie, al fine della partecipazione alle Commissioni di cui all'art. 3, debbono essere designati dal Ministro per la pubblica istruzione.

La designazione deve essere fatta in numero doppio dei docenti da nominare. I docenti di scuole secondarie sono scelti, a preferenza, tra coloro che prestano servizio nella Regione Trentino-Alto Adige o nelle Provincie viciniori.

Art. 6.

Per ciascuna Commissione è nominato, col decreto che provvede alla costituzione, un segretario da scegliersi tra il personale delle carriere direttiva o di concetto. Al segretario si applica il disposto di cui all'articolo 6 della legge.

Art. 7.

I decreti di nomina delle Commissioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura delle autorità che li hanno emessi.

Art. 8.

I bandi degli esami di cui agli articoli precedenti sono pubblicati a cura del Commissario del Governo e del presidente della Corte d'appello nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione. Essi dovranno stabilire un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione, alle autorità gerarchicamente competenti, delle domande di ammissione agli esami.

I capi degli uffici che ricevono le domande ai sensi dell'art. 3 della legge, le trasmettono, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, all'autorità che ha bandito l'esame, con la indicazione della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato e con ogni altra utile informazione sul candidato medesimo.

Nel caso che l'interessato non abbia titolo per la partecipazione all'esame per il quale ha presentato domanda, il presidente della Commissione esaminatrice provvede a darne comunicazione scritta all'interessato tramite l'autorità che ha bandito l'esame.

Art. 9.

Ricevute le domande, le autorità cha hanno bandito gli esami le rimettono alle competenti Commissioni che stabiliscono il calendario degli esami e ne danno comunicazione alle autorità sopra indicate perchè ne rendano edotti gli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove.

Art. 10.

Le due versioni scritte per le categorie di personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge si svolgono in giorni diversi.

I temi di versione sono proposti dalle Commissioni sulla base di criteri di uniformità previamente stabiliti in riunioni di coordinamento delle varie Commissioni di cui al precedente art. 3.

La durata di ciascuna prova è fissata in due ore a decorrere dall'ultimazione della dettatura del brano da tradurre.

Art. 11.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei concorrenti, le modalità di svolgimento delle prove e l'esame degli elaborati da parte della Commissione, si applicano le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sono ammessi alle prove orali i concorrenti che abbiano riportato la sufficienza in ciascuna delle prove scritte. Qualora sulla valutazione non si raggiunga la unanimità, prevale il giudizio della maggioranza dei componenti della Commissione.

Art. 12.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati per il tramite dell'autorità che ha bandito gli esami. Ai concorrenti dichiarati idonei alle prove scritte è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 13.

I criteri per lo svolgimento delle prove orali saranno stabiliti in riunioni di coordinamento delle varie Commissioni previste dal precedente art. 3, tenendo presente l'esigenza che le traduzioni ed i colloqui riflettano preferibilmente materie e terminologia attinenti ai servizi di istituto cui ciascun concorrente è addetto.

La prova orale di traduzione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge consiste in una versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Art. 14.

Il giudizio finale della Commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti sostengono le prove orali, mediante comunicato scritto.

Art. 15.

I verbali delle Commissioni esaminatrici, debitamente firmati dai membri e dal segretario, vengono trasmessi, a seconda delle rispettive competenze, al Commissario del Governo in Trento e al presidente della Corte d'appello di Trento, i quali curano la comunicazione alle varie Amministrazioni del risultato conseguito dai rispettivi dipendenti.

Queste ultime notificano il risultato agli interessati e provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici, con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Per coloro che vengano destinati alle sedi suddette successivamente al superamento dell'esame, l'indennità di seconda lingua sarà concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano raggiunto la sede.

Art. 16.

Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto — su domanda delle autorità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge — all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca da parte delle medesime, provvedono, sulla base dell'attestazione prevista dalla legge, ad emettere il provvedimento formale di concessione dell'indennità di seconda lingua dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17.

L'indennità prevista dalla legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 18.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità i segretari comunali sono equiparati al personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge.

Art. 19.

Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennità di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed Istituti indicati nell'art. 8 della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo è equiparato, qualora tale equiparazione non risulti già dalle leggi o dai regolamenti.

Il personale di cui trattasi è esaminato dalle Commissioni di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 808.

Temporanee agevolazioni daziarie per l'importazione di bestiame e carni bovine nonchè di altri prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 17 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale, limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni fresche, refrigerate o congelate, della specie bovina (voce di tariffa 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortate dai certificati prescritti, destinate all'industria conserviera, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni congelate, della specie bovina (voce di tariffa ex 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, destinata alla industria conserviera, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23, per l'importazione in esenzione da dazio di tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (voce di tariffa ex 03.01-B-I-b-2) provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, è aumentato da quintali 250.000 a quintali 375.000.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per i datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 10.000 (voce di tariffa 08.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura del 3%, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01) disposta per tutte le provenienze fino al 31 luglio 1964, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1964, n. 137, è prorogata fino al 30 settembre 1964.

Art. 7.

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 3, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 809.

Regime daziario del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato proveniente dai Paesi del Benelux ed originario dai Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista al tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato proveniente dai Paesi del Benelux ed originario da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 1), del Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei Paesi del Benelux, allegato agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, ratificati e resi esecutivi con legge 20 maggio 1964, n. 406, per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-a) proveniente dal Regno del Belgio, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Granducato del Lussemburgo, si applica il regime daziario stabilito con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1964, n. 137 e con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 654:

a) per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, non scortate dai certificati prescritti e dà Paesi estranei alla predetta Comunità, nel caso in cui il predetto caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, sia stato originariamente importato nel Regno del Belgio, nel Regno dei Paesi Bassi e nel Granducato del Lussemburgo, in provenienza da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea;

b) per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, scortate dai certificati prescritti, nel caso in cui risulti da apposita dichiarazione delle Amministrazioni doganali del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo, che il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato sia originario da uno degli Stati Africani o dallo Stato Malgascio, oppure da uno dei Paesi e Territori di Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio* n. 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1964.
Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi della sigaretta di marca estera Kent King Size (Filter).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento in base alla quota richiesta dal fornitore di una sigaretta di marca estera proveniente da uno dei Paesi della Comunità Economica Europea nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, numero 1592, nonchè alla radiazione della stessa marca di sigaretta di produzione americana;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca lussemburghese è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Kent King Size (Filter): Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

E' radiata dalla tariffa la sigaretta Kent L. S. Filter di produzione americana iscritta a Lit. 18.500 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1964
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 127. — MONACELLI

(7551)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1964.
Approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi concernente il diritto di contratto per la campagna di commercializzazione 1964-65.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità economica europea, relativo alla graduale organizzazione di un mercato comune del riso;

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale per la ricostruzione nella riunione del 10 agosto 1964, sull'opportunità di affidare all'Ente nazionale risi, per la campagna di commercializzazione 1964-65, l'attuazione degli interventi di mercato previsti dall'art. 18, paragrafo 2°, del citato Regolamento comunitario n. 16/64, nonchè il compito di corrispondere agli esportatori le restituzioni previste dallo stesso Regolamento comunitario per le quantità di prodotto vendute all'estero;

Vista la delibera adottata in data 2 settembre 1964, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni legislative sopra richiamate, viene fissato per la campagna di commercializzazione 1964-65 in lire 700 a quintale;

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere per rendere possibile il collocamento all'estero delle eccedenze di produzione;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 2 settembre 1964 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato in L. 700 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'Ente stesso per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Roma, addì 29 settembre 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

(7594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Brisighella, con sede in Faenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12709 in data 17 settembre 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Brisighella, con sede in Faenza, deliberato in data 25 luglio 1963 e 25 giugno 1964, del Consiglio dei delegati dell'Ente.

(7309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7431)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Norma (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7432)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Calenzano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7433)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Pontinia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7434)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Bolognola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.538.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7435)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7441)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Montecosaro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.259.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7436)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Fiesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7437)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Cittaducale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7438)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Orvinio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7439)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1964, il comune di Cantalice (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7440)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Alessano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.732.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7442)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7446)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Lettere (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7443)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Tornimparte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.222.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7444)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Collarmele (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7445)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Casoli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.250.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7447)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Maierato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.004.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7448)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Gasperina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.255.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7449)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Cortale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.662.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7450)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Amato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.266.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7451)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Carinaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.399.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7452)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Calvi Risorta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.669.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7453)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Musei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7454)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Norbello (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7455)

Autorizzazione al comune di Colledanchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1964, il comune di Calledanchise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7456)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 17 agosto 1964, a pag. 3533: « Classificazione tra le provinciali di cinquantacinque strade in provincia di Cuneo », al n. 17), relativo alla strada Cossano Belbo - San Pietro - San Donato - bivio Manera, ove è scritto km. 1 + 700, deve leggersi km. 7 + 700.

(7332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 18, foglio n. 277, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal Consorzio provinciale delle cooperative agricole di Bolzano, avverso la decisione con la quale la Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio del Trentino-Alto Adige aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto, avverso il provvedimento del sindaco di Bolzano che gli aveva negato l'estensione alla licenza, già in suo possesso, in Bolzano, via Beda Weber, 6, alle nuove voci merceologiche « frigoriferi e macchine lavatrici ».

(7343)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 19 agosto 1964, concernente modificazioni al decreto ministeriale 29 luglio 1963, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio del grano, alla pagina 3571, seconda colonna, in corrispondenza delle voci di tariffa: lettera *d)* — operazioni alle fosse: *4)* come sopra senza pesatura, alla quinta zona, in luogo di 60,75 leggasi 60,25; ed alle voci di tariffa: lettera *e)* — operazioni varie: 6) accatastamento o disaccatastamento, in luogo delle cifre esposte 5,65; 6,40; 6,80; 6,95; 7,45; leggasi rispettivamente 5,95; 6,70; 7,15; 7,30; 7,85.

(7404)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1964, registro n. 23, foglio n. 86, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla ditta Domenico e Natale Scopelliti avverso il decreto in data 27 aprile 1961 del Ministero del tesoro in quanto il provvedimento impugnato non è inficiato da vizi di legittimità.

(7291)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 30 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,7550	624,84	624,83	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	580,99	581,15	580,90	581 —	580,25	581,10	581,15	580,05	581,10	581,20
Fr. Sv.	144,70	144,67	144,65	144,66	144,68	144,67	144,685	144,70	144,67	194,68
Kr. D.	90,22	90,24	90,24	90,24	90,25	90,24	90,235	90,25	90,24	90,23
Kr. N.	87,23	87,23	87,26	87,235	87,15	87,23	87,235	87,22	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,35	121,38	121,40	121,40	121,30	121,28	121,375	121,35	121,28	121,35
Fol.	173,19	173,14	173,18	173,2275	173,10	173,12	173,25	173,20	173,12	173,15
Fr. B.	12,58	12,583	12,5825	12,582	12,58	12,58	12,5818	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,50	127,50	127,515	127,45	127,46	127,50375	127,45	127,46	127,46
Lst.	1738,97	1739,10	1738,75	1739,175	1738,75	1739 —	1739,05	1739 —	1739 —	1739 —
Dm. occ.	157,16	157,20	157,22	157,19	157,18	157,17	157,19	157,20	157,17	157,19
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,20	24,1975	24,15	24,19	24,1975	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,68	21,67	21,68	21,68	21,80	21,68	21,6755	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 30 settembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	97,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,575
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,075
1 Franco svizzero	144,672
1 Corona danese	90,237
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	121,387
1 Fiorino olandese	173,239
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,509
1 Lira sterlina	1739,112
1 Marco germanico	157,19
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,678

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso pubblico per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; e le modifiche al regolamento medesimo, approvate con decreto 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 10 gennaio 1964, n. 15(19/a/O.G.) del Consiglio di amministrazione di quest'Opera, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di otto posti nella qualifica di vice segretario nella carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad otto posti di vice segretario in prova, nella carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al detto concorso anche gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40. Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato (all. 1) dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal timbro a calendario apposto su di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, e nel caso che siano avvenute, indicare la data della sentenza ed il magistrato che le ha emesse;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

L'Opera nazionale non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 200.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati, gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o

nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 200, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti che già appartenevano agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso alla presente determinazione (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Opera nazionale ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente, previo parere favorevole della Commissione per il personale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di vice segretario

Roma, addì 18 agosto 1964

Il presidente: PASTORINO

ALLEGATO N. 1

Schema di domanda in bollo da L. 200

All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza (4).

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

(1) *Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.*

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima: *Nozioni di diritto civile e commerciale.*

La norma giuridica e suoi elementi costitutivi - fonti di produzione e di cognizione. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo e suoi elementi. Il rapporto giuridico. I soggetti del rapporto giuridico: persone fisiche e persone giuridiche. Il negozio giuridico: concetto, elementi, requisiti e principali classificazioni. Successioni a causa di morte: successione legittima e testamentaria; le forme del testamento. Proprietà e possesso.

Le obbligazioni: concetto, elementi e principali classificazioni. Fonti. Modificazioni ed estinzione del rapporto giuridico obbligatorio.

Il contratto: elementi di esistenza, requisiti di validità e principali classificazioni.

La tutela dei diritti: trascrizione - privilegi - ipoteca - pegno, prescrizione e decadenza.

Le Società ed i titoli di credito.

Parte seconda: *Nozioni di diritto pubblico.*

Lo Stato: elementi, funzioni, organi e poteri.

Le persone giuridiche pubbliche: elementi, principali classificazioni, nascita, modificazioni ed estinzione. I soggetti della P.A. - Amministrazione diretta (centrale e locale) ed amministrazione indiretta. L'azione della P.A.: attività di diritto pubblico. L'atto amministrativo: nozione, elementi e principali classificazioni.

Nullità ed invalidità degli atti amministrativi.

Attività di diritto privato: I contratti della P.A. - Disciplina pubblicistica per la loro formazione.

La giustizia amministrativa: Diritti soggettivi e interessi legittimi, ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Parte terza: *Legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra.*

Origine, figura giuridica, compiti ed organi dell'ONIG.

Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Le pensioni di guerra.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di economia politica:

I bisogni ed i beni e loro principali classificazioni. I fattori della produzione (natura, lavoro, capitale). Organizzazione dei fattori della produzione. Le principali imprese produttive e le coalizioni industriali.

La distribuzione dei beni: la rendita, il salario e le sue leggi, l'interesse e saggio dell'interesse, il profitto.

La circolazione dei beni: il credito, la moneta e sistemi monetari.

Le banche e sistema bancario, le banche di emissione, il mercato, formazione del prezzo in regime di libera concorrenza e di monopolio.

Nozioni di scienza delle finanze:

Il bilancio dello Stato e degli Enti pubblici. La finanza statale; entrate e spese; imposte, tasse; contributi. Il sistema tributario. Principali imposte dirette ed indirette. L'Amministrazione finanziaria.

Nozioni di statistica:

(Statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia).

(7120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTERO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1963, registro n. 8, foglio n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 18 ottobre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1964, registro n. 3, foglio n. 294, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che la prof.ssa Rosa vedova Elena, nata Stefanelli, membro effettivo della Commissione di che trattasi, si è dimessa dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 giugno 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Blasi, docente d'igiene, scienze e chimica in istituti di 2° grado, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione della prof.ssa Rosa ved. Elena, nata Stefanelli, dimissionaria.

Al prof. Giuseppe Blasi competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Registro n. 6, *foglio n.* 272

(7499)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per quattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 13 febbraio 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 74 in data 16 settembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 6 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1964, registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 174, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 13 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, del 3 aprile 1964.

(7500)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 74 in data 16 settembre 1964, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1964, registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 247, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 18 aprile 1964.

(7501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciannove posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 14 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1964, registro n. 27 Interno, foglio n. 276, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella delle vincitrici nel concorso per esami a diciannove posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

(7573)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 14 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-30 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1964, registro n. 27 Interno, foglio n. 345, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella delle vincitrici nel concorso per esami a centottantanove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1963.

(7574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701 del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto, indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Domenico Lista, vincitore della condotta medica di Arienzo, invitato con lettera n. 9896 del 4 agosto 1964, notificatagli in data 7 agosto 1964, non ha dato comunicazione, nel termine fissato, di accettazione o meno della condotta medesima;

Considerato che il predetto è da ritenersi implicitamente rinunciatario del posto e che, pertanto, si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Arienzo;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto, n. 9699, del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicato nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono nella graduatoria medesima;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701 del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Cesare Di Iorio viene dichiarato vincitore della condotta medica di Arienzo, in luogo del dott. Domenico Lista implicitamente rinunciatario per non aver accettato la condotta nel termine prescritto. »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 1° settembre 1964

(7506) *Il medico provinciale*: LANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2404 e n. 4205 del 6 maggio 1964, relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1962;

Considerato che l'ostetrica Levato Tommasina vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Marcedusa, ha rinunziato;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Levato Tommasina, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Bellizzi Gilda che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Marcedusa indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4205 del 6 maggio 1964 l'ostetrica Bellizzi Gilda è dichiarata vincitrice della condotta di Marcedusa in sostituzione di Levato Tommassina riunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Marcedusa.

Catanzaro, addì 14 settembre 1964

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7405)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 02865: Div. 1ª, in data 4 maggio 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominati i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 04382 in data 10 luglio 1964, col quale venivano apportate variazioni al provvedimento di nomina dei vincitori;

Vista la nota n. 2345 del 13 giugno 1964, con la quale il comune di Martano ha comunicato che il dott. Di Taranto Consalvo, primo classificato nella graduatoria degli idonei e dichiarato vincitore della 1ª condotta del Comune stesso, ha rinunziato all'accettazione dell'incarico;

Vista la dichiarazione in data 17 giugno 1963, con la quale il dott. Corrado Spagna, quarto classificato nella graduatoria degli idonei e vincitore della condotta di Castrignano dei Greci, ha rinunziato all'accettazione della predetta condotta;

Considerato che i dottori Spagna Corrado e Preite Antonio, quinto classificato, appositamente interpellati ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere secondo l'ordine di preferenza rispettivamente l'uno la sede di Martano e di conseguenza l'altro le sedi di Castrignano dei Greci e di Martano, hanno fatto decorrere infruttuosamente il termine perentorio di legge per cui sono da considerarsi rinunciatari a tutti gli effetti all'accettazione delle sedi di cui trattasi;

Ritenuto che il dott. Lefons Dino dichiarato vincitore della 2ª condotta (frazione Vitigliano) del comune di Santa Cesarea Terme, appositamente interpellato a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la sede di Castrignano dei Greci indicata prima di quella di Santa Cesarea Terme nell'ordine di preferenza, ha dichiarato di essere disposto ad accettare detta sede;

Visto l'atto di rinunzia al diritto di assegnazione delle condotte vacanti presentato in data 1° agosto 1964 al dott. Armando Grimaldi, ottavo classificato nella graduatoria degli idonei;

Atteso che il dott. Santantonio Agostino, nono classificato, con istanza in data 3 settembre 1964 ha rinunziato all'assegnazione della 2ª condotta (frazione di Vitigliano) del comune di Santa Cesarea Terme;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere all'assegnazione delle condotte resesi vacanti a seguito delle predette rinunzie;

Letti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di seguito indicate:

Guido Antonio: Martano (1ª condotta);
Lefons Dino: Castrignano dei Greci (condotta unica);
Mangia Giuseppe: Santa Cesarea Terme (2ª condotta, frazione Vitigliano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 17 settembre 1964

(7344) *Il medico provinciale*: MAGLIARI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.